

STATUTO

**ABIMIS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA PALLADIO 6

Numero REA: GO - 76775

Codice fiscale: 01156810317

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.10671 di racc.-----
-----**STATUTO**-----
-----**Articolo 1**-----
-----**Denominazione e sede**-----
È costituita, con sede nel Comune di Gorizia (GO) la Società
cooperativa sociale denominata-----
-----**"Abimis Società Cooperativa Sociale Onlus"**-----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei
modi e termini di legge.-----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a
responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-
plina cooperativistica.-----
-----**Articolo 2**-----
-----**Scopo mutualistico**-----
La Cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza
fini di speculazione privata nel solco dell'esperienza ini-
ziata da S. Angela Merici e della dottrina sociale cattolica,
si propone di perseguire, in modo organizzato, l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e alla integra-
zione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servi-
zi sociali ed educativi di cui al primo comma lett. a) del-
l'art. 1 della Legge 381/91, e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore dei soci e di terzi.-----
La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite
la gestione in forma associata, la continuità di occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effe-
tti di cui alla legge 142/2001.-----
-----**Articolo 3**-----
-----**Oggetto**-----
La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante: ----
- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali ed edu-
cative;-----
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in col-
laborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi
per minori, adolescenti e giovani;-----
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di
prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolasti-
ci, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di col-
legamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di
aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scola-
stica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza
anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo pos-
sedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;-----
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di
sensibilizzazione della comunità e di sostegno della respon-

sabilità educativa della famiglia.-----
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:-----

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;-----

2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;-----

3. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;-----

4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92. -----

-----**Articolo 4**-----

-----**Durata**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.-----

-----**Articolo 5**-----

-----**Numero e requisiti dei soci**-----

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; tutte le persone di buona condotta morale e civile le quali condividano i fini statuari della società.-----

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. È consentita l'ammissione ai sensi di legge di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa.-----

È prevista, inoltre, la possibilità di istituire soci volontari che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari.-----

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e successive modifiche.-----

È prevista, inoltre, la possibilità di istituire soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci.-----

-----Articolo 6-----

-----Procedura di ammissione-----

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, munita della presentazione da parte di due soci, precisando: nome, cognome, comune e data di nascita, domicilio, attività professionale ed ammontare delle quote che si intende sottoscrivere e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.-----

Sull'accoglimento o meno della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Il nuovo socio dovrà versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Articolo 7-----

-----Obblighi dei soci-----

Con l'ammissione il socio assume l'impegno di:-----
a) adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente statuto, assoggettarsi ai regolamenti interni e ad ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;-----

- b) di soddisfare puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla società per qualsivoglia causale;-----
- c) il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;-----
- e) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;-----
- f) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;-----
- g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.---

-----Articolo 8-----

-----Soci speciali-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a) alla loro formazione professionale;-----
- b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della Legge 381/91, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.---

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscri-

vere al momento dell'ammissione.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 5. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.-----

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.-----

-----Articolo 9-----

-----Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Morte del socio**-----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 11.---
Entro un anno dalla data di decesso, essi devono indicare chi assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.-----

-----**Articolo 11**-----

-----**Esclusione del socio**-----

L'esclusione dalla società può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché nei casi in cui il socio:-----

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001;-----
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno previsto dall'art. 26, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;---
- e) non adempia, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----
- g) sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato, al quale

sia stato nominato un amministratore di sostegno, ovvero che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; -----
h) non partecipi alla vita della Cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive;-----
i) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.-----

Nei casi previsti dalle lettere a) e c), il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione può aver luogo soltanto se, trascorso un mese dal ricevimento del predetto invito, egli si mantenga inadempiente.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.-----

-----**Articolo 12**-----

-----**Liquidazione**-----

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trovi applicazione l'art. 9, hanno diritto al rimborso delle quote sulla base dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, ma in misura giammai superiore all'importo effettivamente versato.-----

La domanda di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio; in caso contrario, le relative somme sono devolute alla riserva ordinaria.-----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

-----**Articolo 13**-----

-----**Patrimonio**-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;-----
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;-----
- da eventuali riserve straordinarie;-----
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;-----
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a

favore della società.-----
Le riserve comunque costituite non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società, né all'atto del suo scioglimento.-----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo. Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.-----
In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**Bilancio**-----

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e con le modalità previste dalla legge;-----
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;-----
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----
- e) la restante parte a riserva straordinaria.-----

-----**Articolo 15**-----

-----**Ristorni**-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale.-----
La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.---
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----Articolo 16-----

-----Assemblea dei soci-----

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Essi vi intervengono
a norma delle disposizioni che seguono. l'Assemblea, regolar-
mente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le
sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al pre-
sente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non interve-
nuti o dissenzienti.-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-
no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al
voto sottopongono alla loro approvazione. I soci decidono
sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Sta-
tuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:---

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-
li;-----
2. la nomina degli Amministratori;-----
3. la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore se pre-
visti;-----
4. le modifiche dell'atto costitutivo;-----
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-
l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci;-----
6. l'eventuale nomina del Coordinatore o dei Coordinatori di-
dattici della scuola ovvero delle scuole, del Direttore o dei
Direttori dei centri culturali e delle altre opere previste
dal presente statuto, fermo restando che tali nomine potranno
concretarsi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in
contratti di lavoro subordinato ovvero di consulenza;-----
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione;-----
8. approvare gli eventuali regolamenti interni;-----
9. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-
stratori e dei sindaci;-----
10. deliberare in materia di aumento delle quote di parteci-
pazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci
di cui all'art. 12 legge 127/71;-----
11. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-
stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal
presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministra-
tori.-----

L'assemblea delibera altresì su ogni altro argomento posto

all'ordine del giorno e sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.-----

-----**Articolo 17**-----

-----**Convocazione dell'assemblea**-----

L'assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può deliberare la convocazione dell'assemblea ogni volta lo ritenga utile alla gestione sociale. Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione. L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta. Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

-----**Articolo 18**-----

-----**Intervento in Assemblea**-----

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno tre mesi. L'Assemblea può riunirsi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione è che siano garantiti l'esatta identificazione

dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta ad altro socio nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.-----

-----Articolo 19-----

-----Maggioranze-----

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente atto costitutivo, l'assemblea, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.---
Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino la metà dei voti spettanti all'intera compagine sociale per le deliberare relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci. Le votazioni verranno ordinariamente effettuate per alzata di mano. -----

-----Articolo 20-----

-----**Verbale**-----

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i soci. Nei casi di cui all'art. 2480, codice civile, il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.-----

-----**Articolo 21**-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.-----

In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.-----

I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'Assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche. In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 codice civile. Il Consiglio nomina un Presidente, se questi non è già stato nominato dall'assemblea, un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni e potranno aver diritto ad un compenso per l'opera prestata, compenso che verrà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci. In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 codice civile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio.-----

-----**Articolo 22**-----

-----**Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente, o dal Vice-Presidente, tutte le volte che ne sia ravvisata l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione; tale termine può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri

intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di assenza del Presidente, il voto del Vice-Presidente. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati amministratori o sindaci o loro parenti ed affini sino al terzo grado. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

-----Articolo 23-----

-----Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.-----

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dai soci):-----

- a) convocare l'Assemblea dei soci;-----
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dei soci;-----
- c) redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;-----
- d) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;-----
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

renti all'attività della Cooperativa;-----
f) dare l'adesione a cooperative, consorzi od altri organismi
le cui finalità possono integrare gli scopi e le iniziative
societarie o essere comunque utili alla stessa ed ai soci;---
g) deliberare circa il conferimento di procure generali o
speciali, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente
dall'articolo seguente;-----
h) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-
done le mansioni, le retribuzioni e la carriera: per quanto
riguarda gli insegnanti, l'assunzione e il licenziamento si
effettueranno sentito il parere del direttore della scuola,
ove sia stato nominato;-----
i) compiere tutti gli atti, le operazioni e deliberare su
programmi di ordinaria e straordinaria amministrazione, che
comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione sol-
tanto per quelli che, per disposizione di legge del presente
Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano
riservate a quest'ultima;-----
l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e
l'esclusione dei soci;-----
m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la
raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto, nonché
proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo svi-
luppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento
aziendale;-----
n) nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i com-
piti.-----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei suoi
poteri ad uno o più dei suoi membri nei limiti di legge e no-
minare procuratori speciali, anche dipendenti della società.--
-----**Articolo 24**-----
-----**Rinuncia, decadenza, scadenza**-----
I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono
darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione
ed all'Organo di Controllo, se nominato.-----
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano
per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decado-
no dalla carica.-----
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qua-
lunque motivo, perdono la qualità di socio.-----
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a
mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata
dall'Organo di Controllo, se nominato. con le modalità del-
l'art. 2386 codice civile.-----
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini
ha effetto solo nel caso in cui il Consiglio di Amministra-
zione è ricostituito.-----
-----**Articolo 25**-----
-----**Rappresentanza della Cooperativa**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è autorizzato ad inoltrare istanze a favore della società ed a riscuotere da enti pubblici e privati somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato giurisdizionale. In caso di assenza o di impedimento, le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.-----

-----Articolo 26-----

-----Organo di Controllo-----

I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.-----

Qualora ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, codice civile, l'Assemblea può nominare alternativamente:-----

- i) un organo di controllo;-----
- ii) sia un organo di controllo, che esercita l'ufficio di cui all'art. 2403, codice civile, che un revisore, che svolge la funzione di revisione legale dei conti.-----

Nell'ipotesi di nomina dell'organo di controllo - sindaco unico o collegio sindacale - la revisione legale dei conti può essere esercitata dallo stesso organo di controllo, su espressa decisione dei soci, ove consentito dalla legge. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'Organo di controllo è costituito:-----

- da un sindaco unico (organo monocratico) ovvero,-----
 - nei casi previsti dalla legge o nel caso di espressa decisione dei soci, da un collegio sindacale (organo collegiale).-
- L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Il collegio sindacale - se nominato - è composto da tre sindaci effettivi; vengono altresì nominati due sindaci supplenti.-----

Le riunioni possono tenersi anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17 del presente statuto.-----

-----Articolo 27-----

-----Compiti dell'Organo di Controllo-----

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

-----Articolo 28-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci sta-

biliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.-----
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinato in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

-----Articolo 29-----

-----Clausole mutualistiche-----

Le seguenti clausole mutualistiche:-----

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
 - b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;-----
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----
- esprese dall'art. 2514, codice civile, e contenute nel presente Statuto Sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.-----

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

-----Articolo 30-----

-----Clausola compromissoria-----

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, ovvero fra gli stessi soci in relazione alla interpretazione od applicazione del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali, e comunque in dipendenza della gestione sociale, sarà decisa da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri. Tale collegio è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta-) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a nominare il Presidente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, o in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.-----

-----**Articolo 31**-----

-----**Disposizioni varie e di rinvio**-----

I principi e le finalità mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservati; la Cooperativa inoltre non può modificare le sue finalità sociali.-----

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una o più associazioni di categoria.-----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, e in particolare sulla cooperazione sociale, sia nazionale che regionale, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

F.to Flavia Agostini

Laura Belviso

Cathy Dal Bò

Angela Consuelo Davì

Manuela Culetto

Alessia Stasi

Silvia Profumi

Caterina Piccolo

Caterina Stabile

Lucia Peresson, notaio

La presente e' copia conforme all'originale atto cartaceo, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle
Imprese.
Udine,29 maggio 2014.